

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
(Provincia di Crotone)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 27 DEL 28.09.2017

OGGETTO

**Revisione straordinaria delle partecipazioni -D.lgs.n.175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D.lgs. n.100 del 16 giugno 2017 -
*Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare.***

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiotto del mese di settembre alle ore 16,20 nella sede delle adunanze consiliari nel palazzo comunale in Via San Rocco, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n.3131 del 19.09.2017 in sessione straordinaria, in prima convocazione.

Risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

<i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	PRESENTE
1) BARBUTO Carmine	Si
2) POERIO Raffaele	Si
3) CERALDI Antonio	No
4) DE LORENZO Americo	Si
5) CORABI Mariangela	Si
6) ARCURI Graziella	Si
7) COSCO Antonio	Si
8) CARVELLI Pantaleone	Si
9) RAJANI Levino Michele Mario	No
10) DE MIGLIO Domenica	Si
11) CORIGLIANO Francesco	No
Tot.	08

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. Francesco Pugliese essendo legale il numero degli intervenuti (08 su 11), il sig. Carmine BARBUTO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D. lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;

per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

VISTO CHE

l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20(commi 1 e 2);

la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P.P.;

RILEVATO CHE

Entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1,dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO

Che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VERIFICATA

la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

Delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nel prospetto di seguito riportato:

VISTO

L'esito della ricognizione effettuata, come risultante dal seguente prospetto per ciascuna partecipazione detenuta;

Tipologia	Denominazione
Enti strumentali	CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI
	CONSORZIO GESTIONE SERVIZIO IDRICO
	ASMENETCALABRIA società consortile a rl
	G.a.l.Kroton società consortile a rl
	CONSORZIO PARCO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE KR (recesso)
Società partecipate	AKROS SPA dichiarata fallita
	SOAKRO SPA dichiarata fallita

Considerato che occorre individuare, ai sensi del citato art.24 del T.U.S.P.P., le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO

Che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO INOLTRE CHE

Stante l'irrilevanza delle partecipazioni e, comunque, l'utilità che questo ente ne consegue, non sussistono le motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni alla loro alienazione, razionalizzazione, aggregazione/fusione e/o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

RILEVATO CHE

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO

Che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;

Il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. n.267/2000;

Il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n.267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrazione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come

Tipologia	Denominazione
Enti strumentali	CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI

	CONSORZIO GESTIONE SERVIZIO IDRICO
	ASMENET CALABRIA società consortile a rl
	G.a.l.Kroton società consortile a rl
	CONSORZIO PARCO TECNOLOGICO MULTISETTORIALEKR (recesso)
Società partecipate	AKROSSPA dichiarata fallita
	SOAKROSPA dichiarata fallita

2. Di dare atto che non sussistono partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
6. Di demandare al responsabile del servizio finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente atto

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO

F.to: Avv. Carmine Barbuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Francesco Pugliese

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 ART.49 DEL 18/08/2000

=====

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.ssa Vittoria Barone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.10.2017.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: Dr.ssa Vittoria Barone

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
S. MAURO M.TO 02.10.2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vittoria Barone